Regolamento

Corpo Forestale Volontario

Ente di Sorveglianza Ambientale e Forestale

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE

IL CONSIGLIO NAZIONALE

In attuazione all'articolo 11, lettera "d" dello Statuto Organico del Corpo Forestale Volontario ODV ETS – Lesina – Registrato all'Ufficio delle Entrate di San Severo in data 08/08/2019 al N° 1513 serie 3:

APPROVA

il seguente regolamento relativo alle modalità organizzative del **Corpo Forestale Volontario, Ente di Sorveglianza Ambientale e Forestale Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore**, in seguito **CFV. ESAF. ODV. ETS.**, nonché le norme relative allo svolgimento delle elezioni delle cariche sociali e delle votazioni per le delibere.

TITOLO I

BANDIERE E LABARI

Art.1

Le bandiere ed i labari che il **CFV.ESAF.ODV.ETS**. in tutte le sue strutture, dal Centrale alle periferiche, è autorizzato ad usare, saranno acquistati a proprie spese, possono essere accettati in dono da Enti, da Comitati locali o da privati cittadini di specchiata moralità.

Le uniformi ed i distintivi sociali, per la necessaria uniformità, saranno forniti unicamente dalla Presidenza Nazionale/Comando generale, a cui i soci potranno richiederli direttamente o per tramite delle Sezioni/Stazioni, previo versamento dell'importo fissato dall'Esecutivo nazionale, maggiorato delle spese di spedizione.

Art.2

La misura della bandiera è riportata nell'articolo 28 dello statuto, per la misura del labaro si adotta la standard dei labari delle associazioni combattentistiche, ovvero un labaro è in formato di cm 50 x 75 o 60 x 90 non oltre (dopo sarebbe un gonfalone stampato o ricamato).

TITOLO II

I Soci

Art.3

La domanda di ammissione a socio operativo, ordinario, simpatizzante e sostenitore, sono prodotte in carta libera, su apposito modello predisposto dalla Segreteria nazionale e presentate direttamente al Presidente/Comandante della Sezione/Stazione locale. L'età minima consentita per fare richiesta di ammissione nel **CFV.ESAF.ODV.ETS**. solo come socio ordinario e previa firma di almeno un genitore (meglio se ambedue), è di 16 (sedici) anni.

Coloro che risiedono in località dove non ancora esiste la locale Sezione/Stazione del **CFV.ESAF.ODV.ETS** possono iscriversi direttamente presso la Sezione/Stazione più vicina alla loro residenza.

I soci che abbiano effettuato l'iscrizione presso una Sede limitrofa, possono passare a far parte delle Sezioni/Stazioni che, raggiunto il numero minimo previsto al capoverso **3** dell'articolo **22** dello Statuto, allorché vengano istituite nell'ambito del territorio di residenza, previa assemblea che redige, con la nomina di un presidente ed un segretario, la stesura dell'**Atto Costitutivo** nei modi e nelle more del "primus inter pares".

I Presidenti/Comandanti di Sezione/Stazione, con il Consiglio locale, prima di accogliere le domande, potranno praticare gli accertamenti che riterranno opportuni, al fine di stabilire se i richiedenti siano meritevoli ed in possesso dei requisiti dovuti e voluti.

I Presidenti/Comandanti di Sezione/Stazione, nei casi in cui le domande di ammissione non siano accolte dal Consiglio, ne daranno notizia agli interessati con comunicazione scritta di carattere personale. A tale eventualità, al non ammesso è data facoltà di presentare ricorso, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta notifica del rigetto della richiesta di adesione, indirizzato al Consiglio Nazionale la cui decisione, debitamente motivata, è insindacabile.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata fino a quando non verranno presentate apposite dimissioni scritte, da parte del socio al Presidente/Comandante della Sezione/Stazione di appartenenza, e previo versamento della quota annuale.

Art. 4

Presidenti/Comandanti regionali, provinciali e locali sono tenuti a segnalare alla Presidenza Nazionale i nominativi degli appartenenti al vecchio C.F.S. ora Carabinieri Forestali, agli amministrativi o in quiescenza iscritti quali soci ordinari od operativi, nonché come simpatizzanti e familiari di caduti nell'adempimento del proprio dovere, per la nomina a "Socio Onorario" dell'Associazione ai sensi dell'art. 6, 2° capoverso dello Statuto.

Le proposte dovranno essere motivate e di ogni persona designata per la nomina a "socio onorario" dovranno, con distinto scritto, essere specificate le particolari benemerenze.

Le nomine dei Soci Onorari sono effettuate dal Presidente/Comandante Regionale su proposta del Consiglio e ratificate dal Consiglio Nazionale.

Presso la Presidenza/Comando Generale saranno iscritti, in distinti albi, i nomi di tutti i soci onorari, operativi, ordinari, simpatizzanti e sostenitori. Analoghi albi saranno tenuti nei Comandi Regionali nei Comandi Stazioni in cui saranno elencati i nomi dei soci onorari, operativi, ordinari e simpatizzanti residenti nella circoscrizione od ambito territoriale e nella Sezione/Stazione stessa.

Art. 5

Le quote associative, deliberate dal Consiglio/Esecutivo Nazionale, sono versate dai soci in un'unica soluzione. Ogni socio ha l'obbligo di rinnovare il tesseramento entro e non oltre il mese di Gennaio del nuovo anno solare. Sarà cura dei Comandi Regionali od Ambiti Territoriali affinché ciò avvenga in maniera celere e univoca per avere tutto il denaro da inviare sul conto del Corpo Forestale Volontario, con un unico bonifico, onde evitare ulteriore aggravio di spesa.

Le sezioni tratteranno per loro la percentuale di danaro che il Consiglio/Esecutivo Nazionale stabilirà di anno in anno.

Qualora un socio iscritto ad una Sezione/Stazione, per motivi propri, passi ad altra Sezione/Stazione, la quota associativa versata resta patrimonio della Sezione/Stazione di provenienza.

Art. 6

Il tesserino, che costituisce il solo documento attestante l'appartenenza al **CFV.ESAF.ODV.ETS** anziché essere rinnovato ogni anno ha validità per 5 (cinque) anni, ma ha validità solo dietro versamento delle quote sociali.

Tutte le Sezioni/Stazioni dovranno segnalare, improrogabilmente entro il 28 di ottobre di ogni anno solare, alla Segreteria Nazionale/Comando Generale il numero approssimativo di nuovi tesserini richiesti e dei rinnovi per il nuovo anno.

Al socio, cui sarà scaduta la tessera quinquennale, verrà rilasciata la nuova e sarà responsabilità del Presidente/Comandante di Sezione/Stazione provvedere alla distruzione della tessera scaduta.

Art.7

La qualifica di socio si perde per:

1. Dimissioni;

2. Morosità;

3. Esclusione.

Il socio è dimissionario quando manifesta la sua volontà di dimissioni, presentandole per iscritto al Presidente/Comandante di Sezione/Stazione di appartenenza con contestuale restituzione del tesserino, placca e quanto datogli dal **CFV.ESAF.ODV.ETS**

Il socio che non provvede al versamento della quota associativa come previsto all'art.5, 1° comma, dovrà essere invitato per iscritto da chi di dovere, a provvedere alla sua regolarizzazione entro 30 giorni dalla data di invio del sollecito. Trascorso tale periodo il socio è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'organo competente.. (approvato). Può essere comunque riammesso, previo pagamento delle quote non versate, o, dopo due anni, a seguito di nuova domanda vagliata dal Consiglio di Sezione/Stazione.

Il socio dimissionario, escluso o moroso non ha nulla a chiedere od a pretendere dal **CFV.ESAF.ODV.ETS** e non ha diritto alla restituzione delle quote o contributi a qualsiasi titolo dati od offerti. Il socio ha capacità di elettorato passivo dopo 6 mesi dalla data di iscrizione nel libro soci. Il socio ha capacità di elettorato attivo dopo 12 mesi dalla data di iscrizione nel libro soci.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO NAZIONALE/COMANDO GENERALE

Art. 8

Il Consiglio Nazionale è costituito da 12 (dodici) membri eletti dall'Assemblea Nazionale dei Soci a maggioranza semplice tra coloro che avranno presentato la propria candidatura secondo le modalità stabilite dal successivo Titolo IV, da un delegato del Ministero dell'agricoltura, delle sovranità Alimentare e delle Foreste, da un delegato del Ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica, da un delegato nominato dal Comandante dei Carabinieri Forestali e dai Delegati eletti dai Consigli Regionali. I delegati nominati non possono votare in quanti non eletti, ma nominati.

I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti, previa candidatura.

I Consiglieri Nazionali che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della scadenza naturale del loro mandato, sono sostituiti dai primi non eletti, per il periodo restante.

I Consiglieri Nazionali che sono assenti, senza giustificato motivo, per 4 (quattro) Consigli, anche non consecutivi, vengono dichiarati decaduti nella seduta successiva. Tale decadenza può essere dichiarata anche quando, senza giustificato motivo, si allontanano in anticipo, per 4

(quattro) volte, dalla Consiglio, causando la illegittimità del Consiglio stesso, per la mancanza del numero legale e delle more della buona prassi amministrativa..

Art. 9

I componenti del Consiglio Nazionale, che per giustificato motivo non potranno essere presenti alle riunioni dello stesso, potranno comunicare per iscritto il proprio punto di vista sui punti dell'ordine del giorno posto a discussione, formulando proposte ed osservazioni.

In ogni riunione del Consiglio Nazionale, il Presidente Nazionale/Comandante Generale, dopo aver aperta la seduta, farà dare lettura dal Segretario Nazionale, delle comunicazioni pervenute dai Consiglieri assenti giustificati e le proposte ed osservazioni formulate, le quali saranno tenute in conto nel conteggio dei voti su ciascuna discussione riguardo i punti all'ordine del giorno.

Di ogni Consiglio sarà redatto dal Segretario Nazionale, in apposito registro, il verbale che, sottoscritto dal Presidente Nazionale e dallo stesso Segretario, sarà letto nella seduta successiva del Consiglio Nazionale dallo stesso.

La data e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Nazionale saranno rese note dalla Segreteria Nazionale almeno 30 (trenta) giorni dalla data della seduta indetta.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con un minimo di 3 (tre) giorni di preavviso tramite i mezzi di uso comune e/o telematici (Smartphone, pec, e-mail, ecc.) o telegramma.

ESECUTIVO NAZIONALE

Art. 10

L'Esecutivo Nazionale collabora con il Presidente Nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti ai sensi dell'art. 12 dello Statuto.

Le deliberazioni dell'Esecutivo, interessanti il patrimonio del o delle Sezioni/Stazioni debbono essere verbalizzate su apposito registro e tenute presenti dal Consiglio Nazionale in sede di bilancio.

Il Presidente Nazionale può affidare a membri dell'Esecutivo Nazionale, od a soci qualificati, lo studio di problemi tecnico-amministrativi e l'organizzazione di particolari attività od eventi del **CFV.ESAF.ODV.ETS**

SEGRETARIO

Art.11

Il Segretario Nazionale ha la direzione e la responsabilità della segreteria del **CFV.ESAF.ODV.ETS** redige i verbali del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale,

traduce in atti le loro deliberazioni e firma con il Presidente Nazionale o con uno dei Vice Presidente, in caso di impedimento del Presidente, gli atti sociali.

TESORIERE/CASSIERE

Art. 12

Il Tesoriere/Cassiere Nazionale nella sua qualità di contabile dei beni del, **CFV.ESAF.ODV.ETS** cura la esazione, rilasciandone ricevuta, e sorveglia la registrazione contabile dell'importo delle tessere annuali, delle percentuali sulle quote sociali dovute dalle Sezioni/Stazioni e delle somme che pervengono alla Presidenza Nazionale/Comando Generale, sotto qualsiasi titolo.

Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio Nazionale o dall'Esecutivo Nazionale, ritirando le quietanze.

Procede a tutti gli acquisti necessari per il funzionamento degli uffici del **CFV.ESAF.ODV.ETS** e sorveglia la regolare tenuta dell'inventario.

Il Tesoriere/Cassiere Nazionale provvede a versare di volta in volta le somme riscosse a qualunque titolo, sul conto corrente postale, od in un eventuale altro conto corrente bancario, intestato al **CFV.ESAF.ODV.ETS**

Ad ogni riunione del Consiglio Nazionale è tenuto a far conoscere la situazione di cassa del **CFV.ESAF.ODV.ETS** mediante appositi estratti.

Per i bisogni correnti può tenere in cassa (liquidità) una somma non superiore a quella autorizzata dall'Esecutivo Nazionale.

DELEGATI INTERREGIONALI

Art.13

I Delegati Interregionali fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale al quale sono tenuti a rappresentare i bisogni e le aspirazioni dei soci delle Sezioni/Stazioni delle regioni alle quali appartengono e, soprattutto, la possibilità che le stesse hanno di realizzare le finalità sociali.

Il Delegato porta a conoscenza dei Presidenti delle Sezioni/Stazioni della propria Regione il deliberato del Consiglio Nazionale. Unitamente ai Presidenti si attiva per l'incremento delle Sezioni/Stazioni e per una visibilità e rappresentatività del **CFV.ESAF.ODV.ETS** nonché ad informare la Presidenza Nazionale degli avvenimenti, avvenuti o che avverranno, nella Regione di competenza.

I Delegati sono organi direttivi, di collegamento fra gli organi centrali e gli organi periferici del **CFV.ESAF.ODV.ETS** nonché di controllo.

Per la tenuta ed il disbrigo del carteggio, strettamente indispensabile e relativo alle loro funzioni, i Delegati possono avvalersi del Segretario della Sezione/Stazione esistente nella località ove hanno il domicilio, provvedono però con i propri fondi alle spese di cancelleria.

I Delegati, per le attività connesse all'incarico, hanno a disposizione un rimborso spesa deciso dal Consiglio Nazionale, ma non superiore a € 150 pro capite, che dovranno rendicontare con allegati ricevute, scontrini e biglietti.

LE SEZIONI/STAZIONI

Art. 14

Le Sezioni/Stazioni – organo base del **CFV.ESAF.ODV.ETS** . – godono di piena autonomia nella gestione dei soci e nello svolgimento delle attività. Per le sezioni/stazioni che sono già iscritte all' Agenzia delle Entrate con codice fiscale, detengono autonomia economica e di convenzioni, di donazioni, di lasciti e di quanto può essere utile alla crescita di tutto il **CFV.ESAF.ODV.ETS**. Le nuove sezioni dipenderanno dal Regionale e dal Provinciale con i quali intercorrono rapporti diretti, nella sottoscrizione di convenzioni, donazioni, lasciti e quanto può essere utile alla crescita di tutto il **CFV.ESAF.ODV.ETS.** Per le strutture di nuova formazione tutte le proprietà e le donazioni in genere, mobili ed immobili, acquisiti con attività di autofinanziamento, esse entreranno a far parte del patrimonio dell'associazione e saranno intestati alla Presidenza Nazionale che ne disporrà l'uso più opportuno presso altre strutture territoriali o presso la Presidenza stessa. La Presidenza Nazionale può delegare per dette questioni i Delegati Regionali, consapevoli che in caso di chiusura o di mancanza di soci o di scioglimento di Sezione/Stazione tutti i beni mobili ed immobili entreranno nella proprietà della Presidenza Nazionale.

Le Sezioni/Stazioni possono intitolarsi, previa approvazione della Presidenza Nazionale, ad un Caduto vittima del dovere, a decorato al Valor civile o a personalità di italiana di fama nazionale e/o internazionale nel campo forestale, ambientale e/o sportivo.

L'attività delle Sezioni/Stazioni sono soggette alla vigilanza del Consiglio Nazionale, Regionale, e Provinciale i quali, in caso di violazioni delle norme statutarie e del presente regolamento, le deve sollecitamente richiamare per una corretta applicazione delle stesse. In caso di mancato adempimento, il Regionale è obbligato a sciogliere il Consiglio di Sezione/Stazione e nominare un Commissario ad acta, per l'ordinaria amministrazione e per fissare la data dell'elezione del nuovo Consiglio.

Allorquando, per un qualsivoglia motivo il Presidente Regionale non si riesce ad assicurare il corretto funzionamento della Sezione/Stazione, il Consiglio Nazionale deve nominare un Commissario con le modalità ed i poteri, di cui al precedente comma.

Contro ogni provvedimento preso dal Consiglio Nazionale è ammesso ricorso presso il Collegio dei Probiviri.

CONSIGLIO DI SEZIONE/STAZIONE

Art. 15

Il Consiglio di Sezione/Stazione, composto secondo quando stabilito dall'articolo 22 comma 4 dello Statuto, rappresenta tutti gli iscritti, oltre ai compiti di cui all'art. 21 dello Statuto, ha facoltà di farsi promotore di proposte organiche da sottoporre alle decisioni del Consiglio Nazionale, per tramite del Delegato Regionale, purché risultino votate a maggioranza e riflettano questioni di principio o l'adozione di provvedimenti di carattere generale.

La data e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Sezione/Stazione saranno comunicate ai membri dello stesso, dal Presidente/Comandante di Sezione/Stazione, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione può essere comunicata con un preavviso minimo di 24 ore.

I Consiglieri che per qualsiasi motivo cessino dalla carica prima della naturale scadenza del loro mandato, vengono sostituiti dai primi dei non eletti, in mancanza di questi, dai più anziani di iscrizione al **CFV.ESAF.ODV.ETS**

Per i Consiglieri di Sezione/Stazione, in caso di assenza o di allontanamento, vale quanto scritto all'art. 8 comma 4 del presente regolamento.

Per ogni riunione del Consiglio di Sezione/Stazione sarà redatto apposito verbale, seguendo le norme di cui all'art 9 comma 3 del presente regolamento.

Il Consiglio di Sezione/Stazione ha l'obbligo della più scrupolosa cura del patrimonio sociale e deve vigilare, anche a mezzo dei revisori, affinché le spese siano sempre contenute nei limiti di bilancio in maniera da non determinare passività o debiti. Delle eventuali irregolarità amministrative e contabili, i componenti del Consiglio di Sezione /Stazione ne rispondono personalmente ed a norma di legge.

IL SEGRETARIO DI SEZIONE/STAZIONE

Art. 16

Il Segretario coadiuva il Presidente/Comandante di Sezione/Stazione, le sue attribuzioni sono, per quanto compatibili, analoghe previste nell'art. 11 del presente regolamento.

TESORIERE/CASSIERE

Art. 17

Il Tesoriere/Cassiere nella sua qualità di contabile dei beni del CFV.ESAF. ODV. ETS. cura la esazione, rilasciandone ricevuta, e sorveglia la registrazione contabile dell'importo delle

tessere annuali, delle percentuali sulle quote sociali dovute dalla Sezione/Stazione alla Presidenza/Comando Nazionale/Generale e delle somme che pervengono da esso, sotto qualsiasi titolo.

Provvede ad effettuare i pagamenti autorizzati dal Consiglio di Sezione/Stazione ritirando le quietanze.

Procede a tutti gli acquisti necessari per il funzionamento degli uffici del **CFV. ESAF. ODV. ETS**. e sorveglia la regolare tenuta dell'inventario.

Il Tesoriere/Cassiere provvede a versare di volta in volta le somme riscosse a qualunque titolo, sul conto corrente postale del Nazionale, od in un eventuale altro conto corrente bancario, intestato al **CFV. ESAF. ODV. ETS.** Nazionale.

Ad ogni riunione del Consiglio di Sezione/Stazione è tenuto a far conoscere la situazione di cassa del **CFV. ESAF. ODV. ETS**. mediante appositi estratti.

Per i bisogni correnti può tenere in cassa (liquidità) una somma non superiore a quella autorizzata dal Consiglio di Sezione/Stazione.

Art. 18

Le Cariche Sociali, sia Centrali che Periferiche, non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

È ammesso il rimborso delle spese sostenute dai Membri degli Organi Centrali e Periferici, o dai singoli Soci, per attività legate e svolte nell'interesse del **CFV. ESAF. ODV. ETS.**, il rimborso avviene dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa. Per l'uso di mezzi privati, purché autorizzati dai competenti Organi Superiori, sono rimborsabili il pedaggio autostradale, ove ritenuto necessario, ed il rimborso chilometrico pari ad un decimo del costo per litro del carburante.

TITOLO IV

SISTEMA ELETTORALE

ELEZIONE DEGLI ORGANI STATUTARI

Art. 19

Alle elezioni si procede da quelle per le cariche sezionali, si fa luogo all'elezione del Provinciale, del Regionale in cui saranno eletti i Delegati Interregionali per il Consiglio Nazionale ed infine le elezioni del Consiglio Nazionale.

Il Presidente di Sezione/Comandante di Stazione, sentiti gli Organi Superiori (Provincia e Regione) indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Sezione/Stazione 60 (sessanta) giorni

prima della scadenza naturale, convocando l'Assemblea dei Soci, nomina nel suo seno una Commissione Elettorale composta da almeno 3 (tre) membri, se il numero dei soci è meno o pari a 20 (venti), o di 5 (cinque), se è superiore a 20 (venti). Tra questi viene eletto il Presidente ed il Segretario della Commissione.

Tutti i soci, in regola con i doveri sociali, con almeno un anno di attività, che intendono proporre la propria candidatura, dovranno presentarla per iscritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima delle votazioni.

Così è per le elezioni per gli Organi Statutari per il Consiglio Provinciale, art. 21 dello Statuto e per il Consiglio Regionale art. 20 dello Statuto. Nell'ambito delle elezioni del Consiglio Regionale, si eleggono i Delegati Interregionali che, nell'ambito delle elezioni dei Provinciali, previa candidatura, hanno acquisito più voti e che faranno parte del Consiglio Nazionale, così come previsto all'art. 19 dello Statuto.

Nell'ambito dei Consigli di Sezione, Provinciali e Regionali, per buona norma, è necessario che faccia parte di diritto, un rappresentante delle rispettive Amministrazioni (senza diritto di voto).

Tutti i soci effettivi, in regola con i doveri statutari, che intendano porre la propria candidatura o la candidatura di altri, dovranno presentarla per iscritto entro e non oltre trenta (30) giorni prima delle votazioni alla Sezione/Stazione di appartenenza.

Le candidature al Consiglio Nazionale, al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei Sindaci Revisori Nazionali, possono essere presentate per iscritto, entro e non oltre trenta (30) giorni prima delle votazioni, direttamente al Presidente Nazionale, od ai Presidenti di Sezione/Stazione che provvederanno, in stretto giro di tempo, alla trasmissione delle candidature alla Commissione Elettorale Nazionale.

Art. 20

In ogni assemblea elettorale la seduta viene aperta dal Presidente uscente il quale propone la nomina della Commissione di scrutinio composta da Presidente, 2 (due) scrutatori ed il Segretario, il quale dovrà provvedere alle incombenze previste dagli articoli successivi.

Insediata la Commissione Elettorale si dà inizio alle operazioni di voto.

Lo scrutatore più anziano di tesseramento (in caso di uguale anzianità di tesseramento, il più anziano di età) sostituisce il Presidente del seggio, in caso di sua assenza necessaria ed improrogabile.

Art. 21

Le operazioni elettorali avranno inizio alle ore 08:00 e termineranno alle ore 20:00 del giorno stabilito per il rinnovo delle cariche.

Ad ogni socio in regola verrà consegnata una scheda per ogni Organo Gerarchico da eleggere.

Ogni socio può esprimere un numero di preferenze non superiore a:

1. Dodici (12) per l'elezione dei componenti il Consiglio Nazionale;
2. Cinque (5) per l'elezione dei componenti il Collegio dei Sindaci Revisori;
3. Cinque (5) per l'elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

La votazione avviene a scrutinio segreto e gli elettori, dopo aver votato, consegnano le schede al Presidente della Commissione di scrutinio che le depone con immediatezza nelle apposite urne, una per ogni Organo da eleggere. 1/3 dei candidati deve essere di sesso femminile.

Art. 22

Al termine delle votazioni iniziano le operazioni di scrutinio delle schede votate, effettuate dalla Commissione di scrutinio come previsto nell'art. 20.

Sono da considerarsi nulle quelle schede che contengano un numero di preferenze, segni o scritte al di fuori di quelle previste.

Lo scrutinio inizia in maniera gerarchia, si scrutinano prima le schede del Consiglio, poi quelle relative al Collegio dei Revisori ed infine quelle relative al Collegio dei Probiviri. Allo spoglio delle schede possono assistere tutti i soci.

La Commissione dopo lo spoglio riepiloga i risultati delle votazioni, affiggendo in posto visibile a tutti, e redige apposito verbale in duplice copia.

Dal verbale deve risultare:

1. Il numero dei votanti:
2. Il totale dei voti assegnati a ciascun nominativo, compresi quelli in più;
3. Il totale delle schede bianche e delle schede nulle
4. La graduatoria degli eletti;
5. Si metterà a verbale il regolare svolgimento delle votazioni e degli scrutini ed eventuali reclami o atti non conformi alla civica convivenza.

Le copie (2) dei verbali, chiusi e sottoscritti dai componenti la Commissione di scrutinio, verranno, dal Presidente la Commissione, rimessi al Presidente/Comandante della Sezione/Stazione, o al Presidente dell'Assemblea, che terranno una copia per il proprio archivio Atti e l'altra sarà trasmessa, per via breve (R/R o pec), alla Presidenza Nazionale.

Al termine di tutte le operazioni, il Presidente la Commissione elettorale, proclama gli eletti stilando la relativa graduatoria con l'indicazione del numero dei voti riportati da ciascun candidato, tenendo presente che a parità di voti il più anziano di iscrizione e/o di età, sarà considerato precedente sull'altro, e, se è a fine graduatoria eletti, sarà considerato primo dei non eletti.

Art. 23

Il Delegato Regionale è eletto dai Presidenti e dai Consigli sezionali interessati con le modalità previste all'art. 19 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 24

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalle elezioni, il Presidente Nazionale uscente deve necessariamente convocare gli organismi neo eletti per gli adempimenti previsti dagli articoli 12 comma 2, 17 e 18 dello Statuto.

TITOLO V

DISCIPLINA

Art. 25

Nei confronti del Socio che commette atti che ledano la onorabilità od il prestigio del **CFV. ESAF. ODV. ETS.**, degli Organi Sociali o di altri Soci ovvero che tengano un comportamento contrario ai principi morali o agli scopi del **CFV. ESAF. ODV. ETS**. stesso, devono essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. Richiamo;
2. Richiamo scritto;
3. Sospensione;
4. Esclusione dalla operatività del **CFV. ESAF. ODV. ETS.**;
5. Esclusione definitiva dal **CFV. ESAF. ODV. ETS.**.

Nessun procedimento disciplinare può adottarsi se non dopo la contestazione degli addebiti e sentite le difese.

Il provvedimento adottato deve essere notificato al trasgressore per iscritto a mezzo di lettera riservata R/R., nel caso di rifiuto, il Presidente/Comandante della Sezione/Stazione, assistito dal Segretario, redigerà apposito verbale.

Art. 26

Il ritiro del tesserino, che può riguardare i soci di tutte le categorie, è disposto dal Presidente Nazionale in seguito a motivata proposta del Delegato Regionale o del Presidente/Comandante della Sezione/Stazione competente.

I provvedimenti disciplinari, di cui all'art. 8 dello Statuto, vengono adottati secondo quanto espressamente prescritto nello stesso.

Art. 27

La Commissione di disciplina, chiamata ad esprimere il proprio giudizio nei casi in cui debbano essere applicati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 8 dello statuto, è nominata dal Presidente Nazionale ed è composta da 5 (cinque) componenti del Consiglio Nazionale, il più anziano per età ne assume la presidenza. Non possono parteciparvi i membri della stessa Regione del deferito, né chi ha concorso all'avvio del procedimento.

Se un membro della Commissione di disciplina viene sottoposto a procedimento disciplinare, decade ipso facto dall'incarico conferitogli.

Art. 28

La Commissione di disciplina inviterà i Soci iscritti, deferiti al proprio giudizio, di presentare le proprie memorie difensive e giustificazioni entro il tempo stabilito dalla Commissione stessa. Se queste non arriveranno in tempo utile prestabilito e il deferito non si presenta, a proprie spese, il procedimento avrà luogo ugualmente alla data stabilita dalla Commissione.

I ricorsi o reclami devono essere presentati entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento disciplinare.

Art. 29

Avverso ai provvedimenti disciplinari comminati dalla Commissione di disciplina è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.

Resta fermo quanto previsto all'art. 8 commi 3 e 4.

I Presidenti/Comandanti di Sezione/Stazione non possono per nessun motivo rifiutarsi di dar corso ai reclami dei Soci, ma dovranno vistarli anche con le proprie considerazioni, conclusioni e proposte.

I reclami che perverranno direttamente alla Presidenza Nazionale, saranno trasmessi ai relativi Presidenti/Comandanti di Sezione/Stazione perché siano perfezionati come detto nel precedente comma.

Art. 30

Chi per qualsiasi motivo, perde la qualifica di Socio, è obbligato a restituire il tesserino e non può fare uso dei distintivi di cui è in possesso, pena denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.

Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si dimette, è considerato ancora appartenente al **CFV.ESAF.ODV.ETS** sino alla conclusione del procedimento stesso.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 - oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, lettera "d" dello statuto, definisce:
   a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al **CFV. ESAF. ODV. ETS.**, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti (Allegato A);
   b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti al **CFV. ESAF. ODV. ETS.**, con i relativi elementi identificativi (Allegato B);
   c) i simboli distintivi di qualifiche e le onorificenze (Allegato C);
   d) i distintivi di servizio e il tesserino di riconoscimento (Allegato D);

TITOLO VII

MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 32 - Caratteristiche

1. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, il **CFV. ESAF. ODV. ETS**. Si avvale di autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi di servizio, nonché di ogni altro mezzo di trasporto specificamente allestito per particolari esigenze operative. Per lo svolgimento di attività di natura straordinaria, possono essere stipulate apposite intese e/o convenzioni con terzi per l'utilizzazione di mezzi speciali non in dotazione, ovvero di ulteriori mezzi in aggiunta a quelli in dotazione.
2. I mezzi devono assicurare l'espletamento dei servizi con la massima efficienza, tenendo conto delle specificità morfologiche e urbanistiche dei territori in cui operano e garantire la totale sicurezza del personale addetto. A tal fine gli stessi sono dotati di apparecchi ricetrasmittenti in grado di assicurare il costante collegamento con altri mezzi e con le centrali operative dei vari comandi.
3. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione al **CFV. ESAF. ODV. ETS.**, ivi compresi i sistemi di allarme sonoro e luminoso nonché ogni ulteriore attrezzatura e dotazione tecnica, sono disciplinati nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 30

Chi per qualsiasi motivo, perde la qualifica di Socio, è obbligato a restituire il tesserino e non può fare uso dei distintivi di cui è in possesso, pena denuncia presso l'Autorità Giudiziaria.

Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, anche se si dimette, è considerato ancora appartenente al **CFV.ESAF.ODV.ETS** sino alla conclusione del procedimento stesso.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 - oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 11, lettera "d" dello statuto, definisce:
   a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al **CFV. ESAF. ODV. ETS.**, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti (Allegato A);
   b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti al **CFV. ESAF. ODV. ETS.**, con i relativi elementi identificativi (Allegato B);
   c) i simboli distintivi di qualifiche e le onorificenze (Allegato C);
   d) i distintivi di servizio e il tesserino di riconoscimento (Allegato D);

TITOLO VII

MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 32 - Caratteristiche

1. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, il **CFV. ESAF. ODV. ETS**. Si avvale di autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi di servizio, nonché di ogni altro mezzo di trasporto specificamente allestito per particolari esigenze operative. Per lo svolgimento di attività di natura straordinaria, possono essere stipulate apposite intese e/o convenzioni con terzi per l'utilizzazione di mezzi speciali non in dotazione, ovvero di ulteriori mezzi in aggiunta a quelli in dotazione.
2. I mezzi devono assicurare l'espletamento dei servizi con la massima efficienza, tenendo conto delle specificità morfologiche e urbanistiche dei territori in cui operano e garantire la totale sicurezza del personale addetto. A tal fine gli stessi sono dotati di apparecchi ricetrasmittenti in grado di assicurare il costante collegamento con altri mezzi e con le centrali operative dei vari comandi.
3. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione al **CFV. ESAF. ODV. ETS.**, ivi compresi i sistemi di allarme sonoro e luminoso nonché ogni ulteriore attrezzatura e dotazione tecnica, sono disciplinati nell'allegato A) al presente regolamento.

4. È fatto divieto a chiunque di utilizzare 'simboli, dotazioni e allestimenti simili a quelli disciplinati nel predetto allegato, tali da indurre confusione con i mezzi propri del **CFV. ESAF. ODV. ETS**.

TITOLO VIII

UNIFORMI

Art. 33 - Tipologie di uniformi

1. La divisa del **CFV. ESAF. ODV. ETS**. è composta dalle seguenti uniformi:

a) uniforme ordinaria (Drop);

b) uniforme operativa;

c) uniforme per servizi di onore e rappresentanza;

d) ulteriori uniformi per specifici servizi operativi.

2. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle uniformi del **CFV. ESAF. ODV. ETS**., sono definiti nell'allegato B).
3. Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali, estiva, primaverile/autunnale e invernale, il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali su disposizione del Comandante.
4. La foggia ed i colori delle uniformi del **CFV. ESAF. ODV. ETS**. devono essere tali da non essere in alcun modo confuse con quelle in uso alle Forze di Polizia statali e alle Forze Armate.

Art. 34 - Uso delle uniformi

1. Gli appartenenti al **CFV. ESAF. ODV. ETS**., durante il servizio, indossano l'uniforme prescritta di cui non è consentito modificare la foggia.
2. L'uso dell'uniforme e, in generale, di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato alle sole ore di servizio e al tempo necessario per gli spostamenti da casa al posto di servizio.
3. In particolari occasioni possono essere utilizzate uniformi storiche al fine di evidenziare la storia e la tradizione delle singole istituzioni locali.
4. L'uso dell'Uniforme Storica e dell'Alta Uniforme Ordinaria è disposto dal Comandante.

TITOLO IX

SIMBOLI DISTINTIVI DI QUALIFICHE

Art. 35 - Natura, caratteristiche e articolazione dei distintivi di grado.

1. I simboli distintivi di qualifica hanno funzione simbolica e mirano a distinguere l'ordinazione dei ruoli e delle funzioni nel **CFV. ESAF. ODV. ETS**. non incidono sullo stato giuridico

(ed economico) del personale addetto che è regolato esclusivamente dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle altre disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

2. Le denominazioni, le descrizioni e le immagini dei simboli distintivi di qualifica e relativi soggoli sono analiticamente contenuti nell'allegato **C)** che forma parte integrante del presente regolamento.

3. Le funzioni e le attività del **CFV. ESAF. ODV. ETS** sono svolte in base alla distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento e controllo, attività di controllo, attività di coordinamento e attività di servizio; tale articolazione rappresenta criterio univoco di classificazione del relativo distintivo della qualifica.

4. A parità di grado, l'anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione funzionale.

Art. 36 - Classificazione dei Comandanti di Corpo e Servizio

1. Ai Comandanti del **CFV. ESAF. ODV. ETS.**, sono attribuiti distintivi di grado, bordati di rosso, che tengono conto delle funzioni svolte, dell'inquadramento giuridico e delle dimensioni dell'ente, così come indicato nei seguenti prospetti:

Prospetto A)

COMANDANTI DI CORPO e di SERVIZIO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE **NB. Le stellette devono assolutamente essere a sei punte.**	
Comandante Generale	***Primo Dirigente Generale del CFV*** *Greca con le tre stelle bordate di rosso*
Vice Comandante Generale Vicario	***Vice Primo Dirigente Generale del CFV*** *Greca con tre stelle*
Vice Comandante Generale (Comandante Generale Area Centro – Nord o solo Area Nord)	***Dirigente Generale del CFV*** *Greca con tre stelle una bordata di rosso*
Vice Comandante Generale (Comandante Generale Area Centro – Sud o solo Area Centro)	***Dirigente Generale del CFV*** *Greca con tre stelle una bordata di rosso*
Comandante di Regione/Legione	***Dirigente Generale del CFV*** *Greca con due stelle bordate di rosso*
Città metropolitana, città capoluogo di Provincia	***Dirigente Generale del CFV*** *Greca con stella bordata di rosso*

Prospetto B)

COMANDANTI DI CORPO	
Dimensione Città	**Grado**
Oltre 15.000 abitanti	*Vice Questore Aggiunto del CFV* *Torre e due stelle bordate di rosso*
Fino a 15.000 abitanti	*Commissario Capo Superiore* *Torre e la stella bordata di rosso*

Fino a 10.000 abitanti	*Commissario Capo* **Con le tre stelle bordate di rosso**
Fino a 5.000 abitanti	*Commissario del CFV* ***Con le due stelle bordate di rosso***

2. L'attuazione delle qualifiche come sopra riportati non determinano alcun compenso.

Art. 37- Qualifiche degli Ufficiali non comandanti del Corpo Forestale Volontario Esaf

1. Ai Dirigenti e agli Ufficiali diversi dal Comandante, ove previsti, sono ordinariamente attribuiti i distintivi di qualifica secondo la classificazione di cui ai seguenti prospetti:

Prospetto C)

UFFICIALI NON COMANDANTI	
Vice Primo Dirigente	*Vice Comandante Vicario della Città Capoluogo di Regione.* ***Con la prima stella bordata di rosso***
Vice Questore Aggiunto	*Vice Comandante Vicario della Città Capoluogo di Provincia.* ***Con la prima stella bordata di rosso***

3. Il Vice Comandante, ove istituito con funzioni vicarie, assume i gradi corrispondenti al proprio inquadramento con una stella bordata di colore rosso.

Art 38 – Qualifiche degli Ispettori Sovrintendenti ed agenti del Corpo Forestale Volontario ESAF.ODV.ETS.

1. Gli appartenenti al Corpo indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei requisiti indicati nei seguenti prospetti:

Prospetto D)

Attività di Coordinamento o di Controllo

Ispettore Superiore del CFV	*denominazione e distintivo che si consegue su incarico per mansioni da espletare nel* ***Corpo Forestale Volontario ESAF.ODV.ETS.***
Ispettore	denominazione e distintivo che si consegue su incarico per mansioni da espletare nel **Corpo Forestale Volontario ESAF.ODV.ETS.**

Vice Ispettore del CFV	*denominazione e distintivo che si consegue su incarico per mansioni da espletare nel Corpo **Forestale Volontario ESAF.ODV.ETS.***

Prospetto E)

Attività di Servizio – Sottufficiali ed agenti

Sovrintendente Capo	*Denominazione e distintivo che si consegue su incarico per mansioni da espletare nel **Corpo Forestale Volontario ESAF.ODV.ETS.** o superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata da apposito decreto nazionale.*
Sovrintendente	*denominazione e distintivo di grado con 7 anni di anzianità di servizio*
Vice Sovrintendente	*denominazione e distintivo di grado con 5 anni di anzianità di servizio su incarico per mansioni da espletare.*
Assistente capo	*Denominazione e distintivo di grado con 5 anni di anzianità di servizio*
Assistente	*Denominazione e distintivo di grado con 4 anni di anzianità di servizio*
Agente Scelto	*denominazione e distintivo di grado con 3 anni di anzianità di servizio*
Agente	*Nessun distintivo di qualifica*

2. L'anzianità di servizio maturata determina sovra ordinazione gerarchica e funzionale, a ragione della maggiore anzianità di servizio in qualità di agente, scelto e vice sovrintendente del **Corpo Forestale Volontario ESAF.ODV.ETS.** e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica, ed a ragione della maggiore qualificazione acquisita nel grado di ispettore e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica.

Art. 39 - Competenze, modalità e responsabilità nell'attribuzione dei nuovi distintivi delle qualifiche

1. Il riconoscimento formale dei distintivi delle qualifiche stabiliti dal presente regolamento per i Comandanti di Corpo o di Servizio del **Corpo Forestale Volontario ESAF.ODV.ETS.** è disposto con decreto del Consiglio Nazionale.
2. Compete al Comandante Generale sentito il Consiglio Nazionale, nella stretta osservanza del presente regolamento, l'attribuzione dei competenti distintivi di qualifiche per il personale in organico.
3. Le segnalazioni relative alla erronea applicazione delle norme del presente regolamento sono trasmesse al Consiglio Nazionale tramite Presidente Regionale.

TITOLO X

DISTINTIVI DI SERVIZIO E TESSERE DI RICONOSCIMENTO

Art. 40 - Distintivo di servizio

1. A tutto il personale **CFV. ESAF. ODV.ETS**. è assegnato un distintivo di servizio recante il proprio numero di matricola come da tesserino di riconoscimento, le cui caratteristiche sono definite nell'allegato **B**, che è indossato in maniera visibile con l'uniforme di servizio.
2. Il distintivo è conservato con cura dall'operatore. L'eventuale furto o smarrimento è immediatamente denunciato al Comando di appartenenza e agli organi competenti.

Art. 41 - Tessera di riconoscimento

1. A tutto il personale del **CFV. ESAF. ODV. ETS**. è assegnata una tessera di riconoscimento, rilasciata dal Consiglio Nazionale, le cui caratteristiche sono quelle disciplinate nell'allegato **E**; ordinariamente, la stessa ha validità 5 anni.
2. Il Presidente Nazionale, o chi per lui, rilascia i tesserini, previo pagamento della quota prevista, ed implementa una apposita banca dati, protetta e accessibile *on line* ai Corpi, Servizi e soggetti autorizzati, anche ai fini della estrazione di dati e informazioni necessari ad elaborazioni statistiche sulla consistenza qualitativa e quantitativa del personale operante sul territorio.
3. Il personale autorizzato dal Comandante a svolgere il servizio in abiti civili è tenuto ad esibire la propria tessera di riconoscimento ogni qual volta l'intervento assuma rilevanza all'esterno del Corpo o Servizio di appartenenza.
4. L'esibizione della tessera di riconoscimento è obbligatoria altresì nelle ipotesi di interventi operati al di fuori delle attività di servizio, in adempimento di specifiche prescrizioni di legge.

. Si promuovono la realizzazione di progetti tecnologici tesi a favorire la riconoscibilità dell'operatore, secondo il principio della trasparenza e dell'accessibilità ai contenuti digitali.

7. Alla scadenza, il tesserino di riconoscimento viene ritirato dalla struttura del **CFV. ESAF. ODV. ETS**. di appartenenza per la distruzione, aggiornando il sistema informatico Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale. Analogamente si provvede nel caso di variazioni dei dati riportati sul tesserino (qualifiche attribuite, ecc.). Il nuovo tesserino, ove dovuto, è rilasciato in conformità alle disposizioni di cui ai commi che precedono.

TITOLO XI

NORME FINALI

Art. 42 Disposizioni finali

1. Al fine di assicurare l'uniformità delle dotazioni dei mezzi e degli strumenti operativi di servizio, nonché delle uniformi e delle divise degli appartenenti ai Servizi e **Corpo Forestale Volontario ESAF. ODV. ETS** e di conseguire adeguate economie di spesa, per le forniture e gli approvvigionamenti relativi gli operatori interessati si avvalgono di quanto disposto nel presente regolamento, previa autorizzazione del Presidente ed Esecutivo Nazionale

A tal fine, si promuovono stipule o convenzioni con Enti, di specifici accordi con i quali si definiscono modalità e termini della utilizzazione delle procedure e delle piattaforme telematiche dedicate.

Conclusioni

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento, fanno fede le decisioni del Consiglio Nazionale, la Costituzione Italiana, il Codice Civile, il Codice di Procedura Civile e quanto inerente al Decr. Leg.vo 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGATO A

MEZZI DI SERVIZIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Caratteriche:
□ Colore "RAL 6011" o "RAL 6014 (FS 24064)" con fasce rifrangenti e le scritte:

" *CORPO FORESTALE VOLONTARIO"*

di colore bianco per tutti mezzi con il logo del Corpo.
• Le bande, di colore bianco, sono costituite da materiale retroriflettente autoadesivo che rispetti, anche sotto il profilo colorimetrico e fotometrico, le prescrizioni previste per l'omologazione ai sensi del regolamento ONU/ ECE n. **104**, recepito in Italia con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 dicembre 2004. (Norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi).
• Sul cofano sono riportate due bande di colore bianco che partono dai vertici superiori dello stesso e convergono fino all'inizio della calandra anteriore, di dimensioni e comunque proporzionato alle dimensioni del cofano;
• Il parabrezza riporta la scritta " CORPO FORESTALE VOLONTARIO " in bianco, (leggibile in caratteri speculari), privo di simboli;
• Sul tetto e riportato il numero del veicolo in colore bianco, di dimensioni proporzionate alla superficie;
• Sul tetto, inoltre, è posizionato ii dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;
• Sui montanti posteriori destro e sinistro e riportato il numero del veicolo in caratteri bianchi cerchiati di bianco;
• Sulla parte superiore delle fiancate, (al di sopra della scritta "CORPO FORESTALE VOLONTARIO [come sopra]), è tracciata una banda di colore Verde Menta rappresentante una saetta stilizzata;
• Sul lunotto posteriore la scritta " Corpo Forestale Volontario" con il numero di telefono.
• Sulla fascia rifrangente sinistra del portellone posteriore la scritta "Nucleo specialistico"
• Il font da utilizzare per le scritte sulle autovetture e "Helvetica New LT Com 77 Bold Condensed Obblique"
• Idoneo strumento di localizzazione e navigazione per garantire la sicurezza degli operatori.

Le caratteristiche dei contrassegni delle autovetture, sommariamente descritte sono quelle riportate nei disegni allegati.

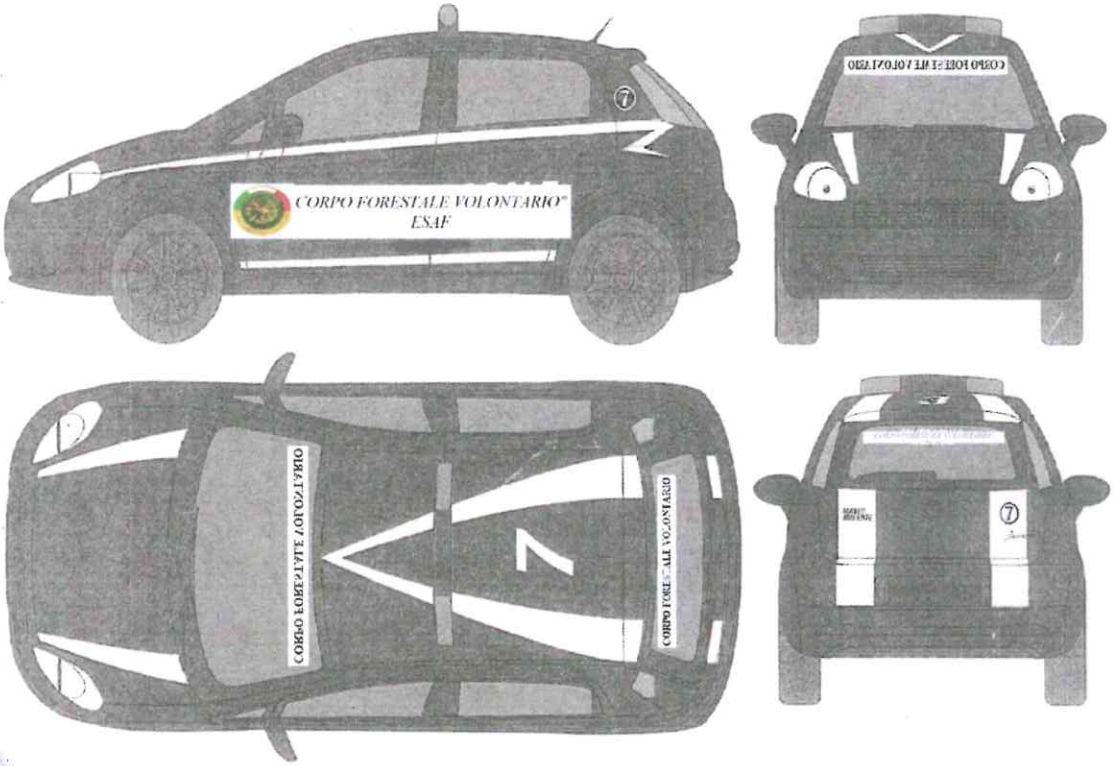
CORPO FORESTALE VOLONTARIO"
ESAF

CORPO FORESTALE
VOLONTARIO
CORPO FORESTALE
VOLONTARIO

ESAF

ALLEGATO B

Capitolato divise ODV Corpo Forestale Volontario ESAF

L'uniforme del Corpo Forestale Volontario è grigioverde, simile a quella precedentemente in uso al Corpo Forestale dello Stato. A seconda del servizio sono previsti diversi tipi di uniforme:

1. **Uniforme ordinaria**: costituita da giacca, con profilatura verde sulle controspalline, e pantaloni grigioverdi in cordellino (invernale) o fresco lana (estiva) con camicia e cravatta del medesimo colore, scarpe basse nere e berretto rigido. Va indossata nei servizi ordinari e in ufficio. Nella stagione estiva vi è una versione ridotta con camicia grigioverde a manica corta e bottoni dorati. La versione femminile è priva di tasche al petto;
2. **Uniforme da campagna**: costituita da tuta operativa grigio verde e berretto tipo "pasubio", impiegata nei servizi di campagna ed operativi; nella versione estiva la giacca è sostituita da una polo grigia con profilature tricolore. Le calzature comprendono stivaletti anfibi in pelle nera;
3. **Uniformi speciali** sono previste per i servizi a cavallo, per il soccorso alpino forestale e il servizio cinofilo.

Completavano l'uniforme il cinturone in cordura (servizi operativi) o in cuoio nero (servizi d'onore e rappresentanza).

ART. BRU/CFV
Berretto rigido maschile "Bulgara"
confezionato in tessuto cordellino
100% lana
soggolo secondo il grado e bottoni
in metallo zigrinato oro con logo Falco
Fronte altezza cm.8
Taglia: SU MISURA
Colore: grigio

ART. BRD/CFV
Cappello femminile con cupola e fascia millerighe
con fiocco posteriore confezionato in tessuto
cordellino 100% lana
soggolo secondo il grado e bottoni
in metallo zigrinato oro con logo falco
Fronte altezza cm.8/8,5
Taglia: SU MISURA
Colore: grigio

ART. BSNI/CFV
Berretto tipo "semi Norvegese" **INVERNALE**
confezionato in tessuto cordellino lana 100%
fronte rigido altezza cm.8, fascia esterna cm 7,5
fori esterni per aerazione e foderato internamente.
Calotta sostenuta rigida, visiera cm.5,5
soggolo secondo il grado
e bottoni in metallo zigrinato argento
Per ufficiali soggolo in fibra PVC con galloni.
Taglia: SU MISURA
Colore: grigio *"prevista versione con paraorecchie"*

ART. BSNE/CFV
Berretto tipo "semi Norvegese" **ESTIVO**
confezionato in tessuto fresco lana 100%
fronte rigido altezza cm.8, fascia esterna cm 7,5
fori esterni per aerazione e foderato internamente.
Calotta sostenuta rigida, visiera cm.5,5
soggolo secondo le qualifiche
e bottoni in metallo zigrinato argento
Per ufficiali soggolo in fibra PVC con galloni.
Taglia: SU MISURA
Colore: grigio

MOD. GDU-UF/CFV
Giacca drop uomo per mod. 4 bottoni
collo a revers con mostrine
spalline con profilo verde
2 tasche grandi + 2 taschini con pattine
bottoni in metallo argento/oro con logo Corpo Forestale
dietro spacco centrale.
Confezionata con tessuto cordellino e saglia colore grigio
Capo confezionato "SU MISURA"
PRODOTTO IN ITALIA

MOD. PDU/CF
Pantalone drop uomo
2 tasche all'americana
2 tasche posteriori a filetto con bottoni
cintura antiscivolo
foderato internamente
Confezionato con tessuto cordellino
e saglia colore grigio
Capo confezionato "SU MISURA"
PRODOTTO IN ITALIA

MOD. GDD/CF
Giacca drop donna mod. 3 bottoni
collo a revers
spalline con profilo verde
2 tasche con pattine + 1 taschino a filetto
bottoni in metallo oro con logo Corpo Forestale
dietro senza spacco.
Confezionata con tessuto cordellino
e saglia colore grigio
Capo confezionato "SU MISURA"
PRODOTTO IN ITALIA

MOD. PDD/CFV
Pantalone drop donna
2 tasche all'americana
dietro senza tasche
foderato internamente
Confezionato con tessuto cordellino
e saglia colore grigio
Capo confezionato "SU MISURA"
PRODOTTO IN ITALIA

MOD. GND/CFV
Gonna drop
modello a tubino
spacco dietro
foderata internamente
Confezionata con tessuto cordellino
e saglia colore grigio
Capo confezionato "SU MUSURA"
PRODOTTO IN ITALIA

ALC/CFV
Mostrine in canottiglia oro e argento
su panno colore grigio.
MOS/CFV
Mostrine in metallo e ricamate
PLACCA/CFV
Placca in metallo con porta placca in pelle
IMP Nuovo impianto per scritte e logo.

TUB/CFV
Qualifiche metallo con viti

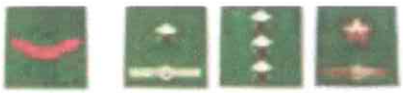

TUB/CFV
Qualifiche tubolari

GRV/CFV
Qualifiche velcro

CRS/CFV

Cravatta 100% seta colore grigio

Tenuta da Campagna

ALLEGATO C

segue la rappresentazione schematica per importanza gerarchica di quelle che sono state le **qualifiche del Corpo forestale dello Stato** prima dell'accorpamento. Successivamente i Carabinieri Forestali indossano i gradi dell'Arma dei Carabinieri. **NB. Le stellette devono assolutamente essere a sei punte.**

ruolo dei dirigenti

dirigente generale

dirigente superiore

primo dirigente

ruolo direttivo dei funzionari

vice questore aggiunto forestale

commissario capo forestale

commissario ruolo direttivo dei funzionari

commissario forestale ruolo direttivo speciale

vice commissario forestale ruolo direttivo speciale

ruolo ispettori

ispettore superiore scelto

ispettore superiore

ispettore capo

ispettore

vice ispettore

ruolo sovrintendenti

sovrintendente capo

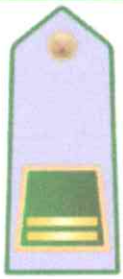
sovrintendente

vice sovrintendente

ruolo assistenti e agenti

assistente capo

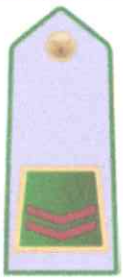
assistente

agente scelto

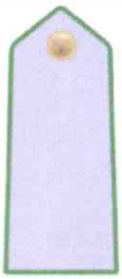
agente

Scratch per Commissario CFV

Tubolare per Commissario CFV

Soggolo per berretto rigido per Commissario CFV

ALLEGATO D

Modello e misure dei tesserini:

Dirigenti e Consiglieri Nazionali

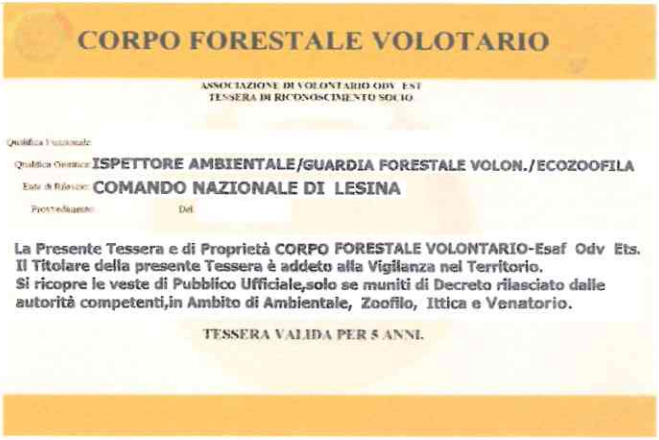

Ufficiali

Sottufficiali

CORPO FORESTALE VOLONTARIO
ENTE DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE E FORESTALE
TESSERA SOTTUFFICIALI
TESSERA N°
Data di Rilascio
Grado
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Prov.
Statura
Capelli
Occhi
Grup San
ENTE TERZO SETTORE
Regione
Il Presidente Nazionale
Luigi Palladino

CORPO FORESTALE VOLONTARIO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ODV ETS
TESSERA DI RICONOSCIMENTO SOCIO
QUALIFICA FUNZIONALE:
QUALIFICA GIURIDICA: ISPETTORE AMBIENTALE/GUARDIA FORESTALE ECOZOOFILA
ENTE DI RILASCIO: COMANDO GENERALE - LESINA (FG)
PROVVEDIMENTO : DEL 01/06/2020
La Presente tessera è di proprietà Corpo Forestale Volontario Esaf Odv Ets. Il Titolare della presente Tessera è addetto alla vigilanza nel Territorio. Si ricopre le veste di Pubblico Ufficiale, solo se muniti di Decreto rilasciato dalle Autorità Competenti, in ambito di Ambientale, Zoofilo, Ittica, Venatoria.
TESSERA VALIDA PER 5 ANNI

Assistenti, Agenti ed Allievi

CORPO FORESTALE VOLONTARIO
ENTE DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE E FORESTALE
TESSERA ASSISTENTI E GUARDIE
TESSERA N° 140
Data di Rilascio
Grado
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Prov.
Statura
Capelli
Occhi
Grup. San
ENTE TERZO SETTORE
Regione
Il Presidente Nazionale
Luigi Palladino

CORPO FORESTALE VOLONTARIO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ODV ETS
TESSERA DI RICONOSCIMENTO SOCIO
QUALIFICA FUNZIONALE:
QUALIFICA GIURIDICA:
ENTE DI RILASCIO:
PROVVEDIMENTO : DEL
La Presente tessera è di proprietà Corpo Forestale Volontario Esaf Odv Ets. Il Titolare della presente Tessera è addetto alla vigilanza nel Territorio. Si ricopre le veste di Pubblico Ufficiale, solo se muniti di Decreto rilasciato dalle Autorità Competenti, in ambito di Ambientale, Zoofilo, Ittica, Venatoria.
TESSERA VALIDA PER 5 ANNI

Le misure per tutti i tesserini sono: H 5,9 cm, L 8,9 cm.

ALLEGATO E

Palette di segnalazione e regolamentazione traffico.

L'utilizzo delle palette di segnalazione e di regolamentazione del traffico, ove previsto, deve essere preventivamente autorizzato dagli organi in ausilio presenti, e dagli organi autarchici di competenza. Ogni uso improprio è ammonito dalla legge di questo Stato, per cui il possessore ne corrisponde personalmente davanti alle autorità e nel foro di competenza.

È assolutamente vietato l'utilizzo di tale segno distintivo, se non per servizio di urgenza, come previsto dalle leggi di questo Stato. Per il personale in borghese l'utilizzo deve avvenire solo con protocollo sub incarico, le palette in utilizzo nelle auto di servizio devono avere un protocollo progressivo che corrisponda al numero identificativo dell'auto in uso al comando stazione di appartenenza.

Paletta Personalizzata Classe III^a Omologata. Verrà Stampata da ambo le parti colore Rosso così come da modello.
Misure Paletta
- cm 16 diametro disco
- cm 28 manico
Totale Paletta cm 44

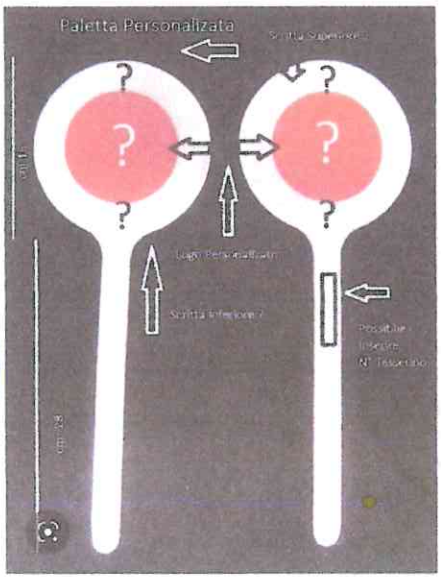

Esempio tecnico

Questo Regolamento è composto da 42 articoli, 5 allegati, tutto in 32 pagine.
È fatto obbligo, a tutti i nuovi, di osservarlo e farlo osservare dal personale preposto alla Vigilanza, nel rispetto della legislazione vigente dello Stato Italiano

Lesina 15 gennaio 2023

Il Presidente Nazionale
Corpo Forestale Volontario ESAF
PALLADINO Luigi

Registrato a San Severo il - 8 FEB. 2023
al n. 138 mod. 3
Importo ESENTE Dlgs 117/17
Tributi speciali €

Copia per il contribuente

Agenzia Entrate

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE	NATURA GIURIDICA
93072200715	08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

DENOMINAZIONE: CORPO FORESTALE VOLONTARIO - ENTE DI SORVEGLIANZA AMBIENTALE E FORESTALE ODV ETS

TIPO ATTIVITÀ: 949960 - ORGANIZZAZIONI PER PROMOZIONE E DIFESA DI ANIMALI E AMBIENTE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO: VIA PAPA GIOVANNI XXIII 16/L

C.A.P.	COMUNE	PROV.
71010	LESINA	FG

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE	CODICE CARICA
PLLLGU56D19D643L	1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE: PALLADINO LUIGI

DATA 29/10/2020

TIMBRO UFFICIO

IL FUNZIONARIO .....

UFFICIO: AGENZIA DELLE ENTRATE
UT SAN SEVERO